



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART.1

Il Consiglio di Istituto si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità su convocazione del suo Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata da chi ne fa le veci.

ART. 2

L'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio, della data e del luogo della riunione, deve prevenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima ed essere esposto all'albo dell'Istituto.

Nei casi di urgenza di cui si farà espressa menzione nell'avviso, si può derogare dal suddetto termine, ma in ogni caso non potranno trascorrere meno di 24 ore.

In questo caso è valida la convocazione a mezzo fonogramma..

Per la notifica all'atto di convocazione farà testo la data di affissione all'albo dell'Istituto con apposita relata.

Nell'avviso di convocazione deve essere scritto in modo chiaro e preciso l'Ordine del giorno nel quale sono specificati gli argomenti da trattare nel corso della seduta, esso deve essere formulato in modo da consentire a tutti l'individuazione senza equivoci degli argomenti da trattare.

Per tali motivi non sono ammesse le dizioni vaghe e generiche come "Varie ed Eventuali"

Nessun argomento che non sia contemplato nell'ordine del giorno può essere deliberato nella seduta, salvo che siano presenti tutti i membri del Consiglio e d'accordo all'unanimità.

Il Consiglio con votazione a maggioranza semplice ha la facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti.

Nuovi argomenti potranno essere trattati solo se relativi a problemi urgenti sorti dopo l'invio dell'ordine del giorno, purchè la proposta venga fatta all'inizio della seduta e sia approvata a maggioranza relativa.

L'orario delle riunioni è fissato alle ore 18.30 e la conclusione alle ore 21.30 con

aggiornamento da parte del Presidente al giorno successivo qualora i punti all'Ordine del giorno non siano stati esauriti.

La convocazione del Consiglio di Istituto sarà decisa a seconda delle necessità.

Le sedute sono pubbliche a norma di legge.

ART. 3

L'iniziativa per la convocazione del Consiglio di Istituto nel rispetto di quanto contemplato dall'art. 2, oltre al Presidente, alla Giunta Esecutiva, ad almeno un terzo dei Consiglieri o degli Organi Collegiali.

L'iniziativa della convocazione dell'adunanza da parte di soggetti diversi dal Presidente ha effetti vincolanti per lo stesso Presidente che ha l'obbligo di indire la seduta entro un termine congruo.

ART. 4

Il verbale del Consiglio di Istituto nonché copia degli atti relativi agli argomenti inseriti all'Ordine del giorno, sono a disposizione di ciascun Consigliere presso l'Ufficio del Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

ART. 5

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

In apertura di seduta il Segretario del Consiglio procede all'appello nominale; accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto verbale con i nominativi dei membri assenti accompagnati dalle eventuali motivazioni.

In questo caso prima di sciogliere la seduta il Presidente indica il giorno e l'ora della successiva riconvocazione.

I Membri assenti devono essere avvertiti dello spostamento.

Dopo tre consecutive assenze non motivate si decade dalla carica.

ART. 6

Prima di iniziare la trattazione dell'Ordine del giorno, il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente.

Sul verbale possono essere richieste rettifiche o chiarimenti. Tali rettifiche o chiarimenti sono verbalizzati dal Segretario e possono essere proposti solo dalla stessa persona che ha fatto l'intervanto in discussione.

Il verbale deve essere approvato.

ART. 7

Dopo la lettura dell'Oggetto e l'illustrazione da parte del proponente l'argomento, il Presidente dà parola ai Consiglieri per la discussione secondo l'ordine in cui è stata richiesta.

Il Consigliere che desidera la verbalizzazione integrale del proprio intervento dovrà presentarla per iscritto al Segretario.

Le proposte di delibera possono essere proposti degli emendamenti. Il Presidente mette ai voti prima gli emendamenti, poi il documento eventualmente modificato.

ART. 8

La votazione avviene per alzata di mano e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le astensioni non sono computate nel numero dei voti.

Le delibere concernenti le persone saranno discusse in seduta segreta e la votazione è a scrutinio segreto.

ART. 9

E' facoltà del Presidente del Consiglio di Istituto sospendere la seduta o la discussione per il tempo determinato.

In caso di assoluta gravità o su richiesta della maggioranza dei presenti può anche sciogliere la seduta.

In tal caso il Consiglio deve essere riconvocato entro 5 giorni.

ART. 10

Il Presidente e i Consiglieri del Consiglio di Istituto hanno diritto di avere dal Presidente e/o dal Segretario della Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e ad avere in visione copia delle delibere di discussione all'atto della convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Istituto assicura il regolare funzionamento del consiglio e prende tutte le iniziative necessarie.

In particolare:

- **convoca il Consiglio di Istituto, ne presiede le riunioni e adotta i provvedimenti necessari al regolare svolgimento del lavoro.**

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni vengono svolte da chi ne fa le veci.

ART. 11

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.

La giunta svolge la sua attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio di Istituto e ne ha potere deliberante per quanto di sua competenza.

La Giunta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e comunque prima di ogni Consiglio di Istituto con comunicazione scritta che precisi l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e inviata ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della seduta.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri eletti.

ART. 12

Il Consiglio al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può costituire delle commissioni su argomenti specifici.

Dette Commissioni non hanno potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Le Commissioni possono, previa autorizzazione del Consiglio, sentire esperti su vari problemi.

ART. 13

Il Consiglio di Istituto, quando lo ritiene opportuno, può invitare a partecipare alle proprie sedute degli esperti su problemi specifici.

L'intervento di detti esperti ha valore consultivo.

ART. 14

Il Consiglio ha potere deliberante sulle materie previste dall'art. 10 del D.L. n. 297 – 16/04/94.

ART. 15

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore con l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Eventuali modifiche potranno essere apportate con la procedura di cui sopra.

Per quanto non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge in vigore.